

La Corte d'Appello di Milano

Sezione delle persone, dei minori e della famiglia

composta dai seguenti magistrati:

dott. Fabio LAURENZI - Presidente

dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere

dott.ssa Sandra CASSONI - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in di appello rg ...2024 notificato il 23.09.2024 ed iscritto a ruolo in pari data da

E.A.A.A.M. nato in E., il (...), domiciliato in V. (M.), via S. 19, CF (...), rappresentato e difeso dall'avv. ...del Foro di Milano, con studio legale in Milano (MI), via ...presso il quale ha eletto domicilio in forza procura allegata in atti

APPELLANTE

nei confronti di

COMUNE DI..., in persona del Sindaco pro tempore, CF (...), P.I. (...), con sede in ...(MI), via Cesare Battisti 56.

APPELLATO- Contumace

con l'intervento in causa del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza 2031/2024, pubblicata il 19.07.2024 resa inter partes dal Tribunale di Monza, all'esito del giudizio R.G. n. 2633/2024

Svolgimento del processo

1. Il sig. E.A.A.A.M., in data 2.11.2023 ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Comune di ... chiedendo, in via d'urgenza, la sua iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente del Comune di ... ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora K.A.A., con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 2016 e del D.Lgs. n. 30 del 2007.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di ..., che ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva avendo erroneamente il ricorrente, convenuto in giudizio l'ente locale anziché il Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo; nel merito ha chiesto il

rigetto della domanda non sussistendo alcun diritto alla coesione familiare meritevole di tutela, poiché non sussiste né vi è prova di alcuna stabile relazione né convivenza, diversamente da quanto asserito non fornendo alcun valido supporto probatorio.

3. Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 04.12.2023, ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ordinando l'iscrizione anagrafica del sig. E.A.A.A.M. nel registro della popolazione residente del Comune di ... ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora K.A.A., con contestuale annotazione del contratto di convivenza.

4. In data 15.12.2023, il Comune di ... ha proposto reclamo rg 9162/23 avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza. Si è costituito in giudizio il sig. E. ed il Collegio con Provv. del 13 febbraio 2024, ha accolto il reclamo del Comune di

5. Il sig. E.A.A.A.M. in data 13.04.2024 ha quindi introdotto il giudizio ai sensi dell'art. 281undecies c.p.c. diretto ad ottenere l'ordine al Comune di ... dell'iscrizione anagrafica nello stato di famiglia di K.A.A., con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 2016 e del D.Lgs. n. 30 del 2007.

6. Il Comune di ... si è costituito eccependo nuovamente in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti di legge.

7. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, ha rigettato la domanda avendo riscontrato che alcuna convivenza si era instaurata tra le parti dal 2018 poiché E.A.A.A.M., per sua espressa ammissione, è entrato in Italia nel maggio 2023, privo di permesso di soggiorno; inoltre, negli anni precedenti, sia il sig. E.A.A.A.M. che la sig.ra A. vivevano in Stati diversi: il primo si è spostato dall'Egitto all'Albania nel 2022 mentre la sig.ra A. si è trasferita dall'A. in Italia nel 2021, secondo quanto dichiarato nel ricorso introduttivo.

8. Avverso la sentenza 2031/2024, pubblicata il 19.07.2024 dal Tribunale di Monza il sig. E.A.A.A.M. ha proposto appello lamentando

1. - errata ricostruzione/interpretazione fatti - sussistenza relazione amorosa/coppia di fatto
- richieste istruttorie formulate in ricorrese dichiarate inesistenti/non presentata

Sul motivo sostiene che la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata e sulla base del quale il Giudice ha rigettato il ricorso e le conclusioni dell'appellante è del tutto errata poiché la relazione sentimentale tra l'appellante E. e la sig.ra A. è iniziata nel Gennaio dell'anno 2018 in Egitto, ove si sono incontrati in occasione di una gara internazionale di nuoto nel ruolo di allenatori delle squadre dei rispettivi Paesi. Terminata la gara, la sig.ra A. è dovuta rientrare in A. ove viveva con la famiglia.

Dichiara inoltre l'appellante che , negli anni 2020 - 2021, con l'avvento del covid, la coppia è stata del tutto impossibilitata a incontrarsi e che la sig.ra A. in data 29/07/2022, ha presentato invito affinché lui, dall'Albania, la potesse raggiungere in Italia per motivi di turismo, indicando motivi di amicizia/altro poiché già erano una coppia di fatto; il contratto di convivenza, prodotto al doc. 19 del ricorso introduttivo, reca quale data di inizio della convivenza l'anno 2018, poiché lui e la sig.ra A., dall'anno 2018, hanno intrapreso la relazione sentimentale, convivendo in Egitto, in Albania nelle occasioni in cui sono riusciti a incontrarsi - stante il fatto che trattasi di cittadini di Stati differenti, con le conseguenti evidenti difficoltà - e stabilmente e continuativamente in Italia dal Maggio 2023.

2. - erronea imputazione spese legali parte ricorrente

Sul motivo ritiene l'appellante censurabile la decisione del Giudice di prime cure, in punto di spese legali poste a carico del soccombente, laddove non soltanto è errata la decisione in punto di revoca del beneficio di ammissione al patrocinio di cui al Capo III della sentenza ma altresì in ragione della motivazioni di cui al ricorso e delle censure di cui all'odierno appello di cui si chiede l'accoglimento.

Conclude quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di ordinare, al Comune di ..., in persona del Sindaco p.t., di procedere alla iscrizione anagrafica del sig. E.A.A.A.M. nel registro della popolazione residente del Comune di ... ed il suo inserimento nello stato di famiglia della signora K.A.A., con contestuale annotazione del contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 2016 e del D.Lgs. n. 30 del 2007 Con vittoria delle spese di lite.

Nessuno si è costituito per il Comune di ... nonostante la tempestiva notifica dell'appello effettuata in data 23/09/2024.

La Corte ha disposto, con decreto, la trattazione della causa per l'udienza del 19.02.2025 , differita per impedimento del relatore alla udienza del 01.04.2025 ove nessuno è comparso e quindi la Corte, attesa la rinuncia agli atti depositata dall'appellante si è riservata sulla decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente questa Corte rileva che in data 18.12.2024 è stato depositato dal sig. E.A.A.A.M. l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. poiché in data 20/11/2024 egli ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di matrimonio contratto con rito civile in data 17.10.2024 con la signora K.A.A..

L'appellante, unitamente all'atto di rinuncia depositato in data 18.12.2024, ha anche depositato in atti la scrittura privata transattiva - sottoscritta in data 20.11.2024 - intercorsa

con il Comune di ... - a cui ha versato le spese del primo grado di giudizio - che ha accettato la rinuncia al giudizio di appello con compensazione delle spese di lite del presente gravame.

Ebbene , a tal riguardo la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno dei poteri-doveri del Giudice di pronunciare.

La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del Giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95 vedi anche Cass. n. 4499/96 secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).

Ciò posto, è di chiara evidenza che la Corte deve prendere atto della circostanza che il sig. E.A.A.A.M. ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio di impugnazione con compensazione tra le parti delle spese del gravame e contestualmente, con scrittura privata intercorsa in data 20.11.2024, il Comune di ... - non costituito - ha accettato la rinuncia al presente giudizio con compensazione dei compensi e delle spese per il grado di appello.

Sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di gravame attesa la rinuncia dell'appellante e l'accettazione della rinuncia da parte dell'appellato che ha aderito anche alla richiesta della compensazione delle spese di lite per il presente gravame.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano , definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal E.A.A.A.M. nato in E., il (...), ((...)) avverso la sentenza 2031/2024, pubblicata il 19.07.2024 dal Tribunale di Monza, all'esito del giudizio R.G. n. 2633/2024 così provvede:

- I) Dichiarare la cessazione della materia del contendere ;
- II) Compensa le spese di lite del presente giudizio.

Conclusioni

Così deciso in Milano, camera di consiglio del 1 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2025.